

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI STUDI UMANISTICI PER LO SVOLGIMENTO DI EVENTI CULTURALI E DI RICERCA

Emanato con D.R. n. 402/2015 del 15/05/2015

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Sono considerati eventi culturali e di ricerca: i congressi, i convegni, i simposi, i seminari, le conferenze, le tavole rotonde, gli incontri ed ogni altra attività simile, comunque denominata.
2. Gli eventi culturali e di ricerca che non comportano spese a carico del Dipartimento e il conferimento di patrocinio sono autorizzati dal Direttore del Dipartimento.
3. Gli eventi culturali e di ricerca che comportano assunzione di spese a carico del Dipartimento, ai sensi dell'art. 14 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità" e della delibera del C.d.A. n. 39 del 26.02.2010, sono disciplinati dagli articoli seguenti.
4. Il presente Regolamento, per quanto attiene alle tipologie di spesa, si applica a tutti gli eventi culturali e di ricerca organizzati dal Dipartimento, indipendentemente che siano a gravare sui fondi dipartimentali oppure su progetti di ricerca specifici o fondi esterni.

Art. 2 - Spese consentite

1. Possono essere assunte a carico del bilancio del Dipartimento di Studi Umanistici tutte le spese inerenti agli eventi culturali e di ricerca e per le relazioni internazionali.
2. La spesa è qualificata inerente all'evento dall'attestazione del docente organizzatore. A titolo esemplificativo sono spese inerenti all'evento:
 - a) le spese per l'uso dei locali;
 - b) le spese per la registrazione delle relazioni e degli interventi;
 - c) le spese per la traduzione simultanea;
 - d) le spese per l'ospitalità e il viaggio di illustri studiosi e autorità invitati all'evento;
 - e) i gettoni ai conferenzieri/relatori;
 - f) le spese relative a rinfreschi e colazioni;
 - g) le spese per le cene e i pranzi.

- le spese per colazioni di lavoro, pranzi e cene sono limitati alla partecipazione dei conferenzieri, relatori e moderatori, degli studiosi, delle autorità e degli organizzatori. In tali casi le spese, essendo connesse a eventi culturali e di ricerca, sono da considerarsi inerenti all'evento ai sensi dell' art. 14 del "Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità di Ca' Foscari".

Art. 3 - Proposta di evento culturale e di ricerca

1. Le proposte di organizzazione di eventi culturali e di ricerca possono gravare sia su fondi dipartimentali che su fondi di ricerca dei docenti, dei Centri e dei Laboratori di Dipartimento.
2. Le proposte di eventi culturali e di ricerca che il Dipartimento finanzia, sono di norma presentate al Direttore del Dipartimento e al Comitato per la Ricerca che le valuta, due volte all'anno, secondo le seguenti scadenze:
 - a) nell'autunno dell'anno solare precedente per gli eventi previsti durante l'anno solare successivo;
 - b) nella primavera dell'anno solare in corso per gli eventi da realizzarsi entro lo stesso anno e nei primi tre mesi del successivo.Per le proposte relative al punto 2.a) possono essere utilizzati fino a due terzi del budget a disposizione, destinando il restante terzo alle proposte relative al punto 2.b).
3. Il Consiglio di Dipartimento, in sede di redazione del bilancio di previsione, anche in considerazione delle proposte pervenute, definisce lo stanziamento di budget da destinare alla realizzazione di eventi culturali, convegni e conferenze, eventualmente integrabile in corso di esercizio a seconda delle necessità.

4. La proposta per la realizzazione di un evento culturale o di ricerca contiene il nominativo del docente responsabile, il programma, un dettagliato piano di spesa preventivo per la realizzazione dell'intero evento, la richiesta di cofinanziamento a carico del Dipartimento, l'indicazione di eventuali altri fondi interni e/o esterni e l'indicazione del/dei docenti organizzatori.

Art. 4 - Valutazione della proposta

1. La valutazione delle richieste per la realizzazione di eventi culturali o di ricerca è affidata al Comitato per la Ricerca che le propone in Consiglio, al fine dell'assegnazione del contributo, motivandone le ragioni se discrepante dalla richiesta. Possono essere finanziati anche eventi da realizzarsi al di fuori della sede di Venezia.

2. Il Consiglio di Dipartimento, che approva la ripartizione del budget, può prevedere un tetto variabile per i compensi ai conferenzieri, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 26 febbraio 2010.

3. Il Consiglio di Dipartimento, secondo quanto disposto dalla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 39 del 26 febbraio 2010, può prevedere limiti alle altre spese di organizzazione di convegni, eventi e conferenze.

Art. 5. Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia allo Statuto e alla normativa regolamentare dell'Ateneo.